



Corte di Appello di Catanzaro

PRESIDENZA

Prot. n° 6808

Catanzaro, 24 MAG 2010

Oggetto: Criteri per la nomina e conferma dei giudici onorari minorili per il triennio 2011-2013

All'Università "Magnagracia"
Facoltà di Medicina e Chirurgia

Catanzaro

Ai Consigli degli Ordini dei Medici
di

Catanzaro

Cosenza

Vibo Valentia

Crotone

24/05/2010
OMCeO VV



2010000144

All'Ordine Professionale Regionale
Psicologi e Psicoterapeuti

Catanzaro

All'Ordine Professionale Regionale
Assistenti Sociali

Catanzaro

Alle Aziende Sanitarie Locali

Loro sedi

Si trasmette l'unito avviso per la cortese massima diffusione.

Il Presidente della Corte vicario
Gianfranco Migliaccio



Corte di Appello di Catanzaro

IL PRESIDENTE

comunica

1) che sono aperti i termini di presentazione delle domande per la nomina o la conferma a Giudice Onorario della Sezione per i Minorenni della Corte di Appello per il triennio 2011 - 2013, per la copertura di complessivi n° 12 posti, di cui n° 6 posti per esperti di sesso maschile e n° 6 posti per esperti di sesso femminile.

Sul sito del CSM (www.csm.it <<http://www.csm.it>>) sono reperibili la circolare relativa a nomina e status dei giudici onorari minorili approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 13 maggio 2010 nonché il relativo bando di concorso.

2) La domanda di nomina o di conferma a giudice onorario minorile deve essere presentata tra il 31 maggio ed il 30 giugno 2010. Ogni aspirante può presentare un numero massimo di due domande, una per il Tribunale per i Minorenni e una per la sezione per i minorenni della Corte di Appello. Le domande non possono essere relative a diversi distretti di Corte d'Appello.

Non è possibile determinare un ordine di preferenza nella scelta della sede.

L'eventuale nomina a giudice onorario presso un ufficio caduca l'ulteriore domanda presentata presso altro ufficio.

3) La presentazione della domanda di nomina o di conferma deve avvenire compilando e inviando per via telematica al Consiglio Superiore della Magistratura l'apposito modulo (Mod. A) reperibile sul sito del Consiglio (www.csm.it <<http://www.csm.it>>) e altresì consegnando ovvero facendo pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento detto modulo debitamente compilato e sottoscritto, in originale e in due copie, all'ufficio per il quale la domanda è proposta.

4) All'atto della presentazione della domanda l'aspirante deve autocertificare, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n° 445 e successive modificazioni, l'esistenza dei requisiti indicati nel Mod. A.

5) Alla domanda consegnata o fatta pervenire all'ufficio per il quale la stessa è proposta devono essere allegati:

a) nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza o del datore di lavoro, nel caso in cui l'aspirante alla nomina o alla conferma sia dipendente pubblico o privato;

b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alle cause di insussistenza di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico di giudice onorario come previste dall'art. 7 della circolare relativa a nomina e status dei giudici onorari minorili approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 13 maggio 2010 (Mod. B).

c) dichiarazione con cui l'aspirante si impegna, a seconda del proprio status, a non esercitare la professione forense nell'ufficio presso il quale svolge le funzioni di giudice onorario, a non svolgere consulenze tecniche di parte nel distretto giudiziario di appartenenza e a dimettersi dall'incarico di giudice onorario o componente laico di altri organi giudiziari entro la data di inizio dell'incarico (mod. C);

d) autorelazione sulle proprie esperienze professionali, allegando la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1, punto 2, del bando di concorso specificando: i titoli di studio posseduti; le attività svolte; la partecipazione a corsi e seminari; le pubblicazioni effettuate.

6) Alla domanda trasmessa per posta deve essere allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento ai sensi dell'art. 38 del DPR 28 dicembre 2000, n° 445. Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede la data risultante dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per mancata ricezione della domanda cartacea, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della domanda, dovute a disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. L'Amministrazione non provvede a regolarizzare, integrare o modificare domande inviate senza l'utilizzo del sistema telematico.

7) L'omissione anche di una soltanto delle modalità di presentazione indicate nel precedente punto 3) determina l'inammissibilità della domanda.

Catanzaro, 24/05/2010

Il Presidente della Corte vicario
Gianfranco Migliaccio